# CAMERA DEI DEPUTATI N. **2681**

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DARA, MOLINARI, BOF, CECCHETTI, MARCHETTI**

Disposizioni in materia di programmazione e coordinamento degli scavi per l'esecuzione di opere infrastrutturali nelle sedi stradali e di potenziamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture

*Presentata il 30 ottobre 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge, composta da sei articoli, ha la finalità di rafforzare l'efficienza e la trasparenza della pianificazione infrastrutturale nel settore delle telecomunicazioni e delle opere pubbliche stradali. In particolare, si intende:

potenziare il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, per migliorare la condivisione delle informazioni sulle reti infrastrutturali nel sottosuolo e nel soprassuolo;

obbligare i comuni ad adottare e pubblicare un Piano stradale triennale, garantendo così una programmazione strutturata e coordinata degli interventi sul territorio;

vincolare gli operatori di rete all'effettuazione degli scavi per la posa delle opere infrastrutturali della rete a banda ultra larga all'interno del periodo previsto dal citato Piano stradale triennale, evitando interventi non coordinati e garantendo un'ottimizzazione dei costi e dei tempi di realizzazione.

La nuova disciplina consentirà di ridurre i disagi per i cittadini, ottimizzare gli investimenti pubblici e privati e accelerare il processo di digitalizzazione del Paese.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni in materia di programmazione e coordinamento delle opere infrastrutturali nelle sedi stradali e per la realizzazione della rete di comunicazione elettronica a banda ultra larga, al fine di ridurre l'impatto degli scavi stradali, ottimizzare i costi pubblici e privati e accelerare la digitalizzazione del Paese.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni adottano il Piano stradale triennale di cui all'articolo 3, volto a garantire una programmazione chiara e trasparente delle opere.

3. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di potenziamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, che costituisce la piattaforma di riferimento per la gestione e la consultazione delle informazioni sulle infrastrutture sotterranee e superficiali.

## Art. 2.

*(Potenziamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture)*

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede allo sviluppo e all'aggiornamento del SINFI, al fine di:

*a)* garantire una banca di dati unica e digitale delle infrastrutture esistenti, con l'inserimento obbligatorio di tutte le reti di telecomunicazioni, energia elettrica, acqua, gas e fognature;

*b)* rendere obbligatoria la consultazione dello stesso SINFI da parte degli enti locali e degli operatori di rete prima dell'autorizzazione all'esecuzione di qualsiasi scavo infrastrutturale;

*c)* assicurare la trasparenza e la condivisione delle informazioni tra gli enti pubblici e gli operatori privati coinvolti nella gestione del sottosuolo.

Art. 3.

*(Piano stradale triennale)*

1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, il Piano stradale triennale, di seguito denominato « Piano », in cui sono pianificati e programmati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e provinciali nonché gli scavi per la realizzazione di reti infrastrutturali di telecomunicazioni, energia elettrica, acqua e gas.

2. Il Piano deve essere consultabile pubblicamente attraverso il SINFI e aggiornato periodicamente sulla base delle esigenze infrastrutturali del territorio.

Art. 4.

*(Obblighi degli operatori di rete)*

1. Gli operatori di rete che intendono effettuare scavi per la realizzazione della rete di comunicazione elettronica a banda ultra larga sono tenuti a:

*a)* effettuare i lavori di scavo esclusivamente nel periodo previsto dal Piano adottato dal comune competente, fatte salve le deroghe motivate da esigenze infrastrutturali straordinarie;

*b)* coordinarsi con l'amministrazione locale e con gli altri gestori di infrastrutture per minimizzare l'impatto sul traffico stradale e sulle attività urbane;

*c)* garantire la ripavimentazione completa delle superfici stradali interessate dai lavori secondo i criteri tecnici stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 5.

*(Sanzioni)*

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4 comporta l'applicazione

della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000 e la revoca dell'autorizzazione allo scavo.

2. I compiti di vigilanza e di applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 6.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo destinato al potenziamento del SINFI, con una dotazione di 50 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzate alla digitalizzazione delle infrastrutture.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono destinate al finanziamento di interventi di manutenzione stradale e di aggiornamento tecnologico delle amministrazioni locali.